



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARI

Art. 3

Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione

Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimita' e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 1 settembre 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
Estremi	Legge 31 agosto 2022, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-giustizia-e-di-processo-tributari/art-3-misure-per-la-definizione-del-contenzioso-tributario-pendente-presso>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it